

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, SARTORI, GIANMARCO MANCINI, FRONTINI, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, LEONI ORSENIGO, BAMPO, ASQUINI, METRI, ONGARO, MAZZETTO, POLLI, ORESTE ROSSI, GNUTTI, PADOVAN, MATTEJA, FORMENTINI

Modifica all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborsi IVA ai turisti residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea

Presentata il 29 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese perde progressivamente competitività nel settore del turismo ed è in particolare modo preoccupante il sensibile calo dei turisti provenienti dall'estero. Nel mese di luglio del 1992 la presenza di turisti stranieri è calata dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente. In agosto il calo è stato del 4,9 per cento (dati FAIAT, la federazione degli albergatori italiani). Le ragioni che stanno alla base di questo fenomeno sono, tra le altre, l'assenza di manifestazioni culturali e storiche di vasto richiamo; musei chiusi; enormi quantità di materiali di interesse archeologico e storico chiuse negli scantinati delle università, dei Ministeri, degli edifici dello Stato; servizi inefficienti; accoglienza sca-

dente, eccetera. In definitiva, manca un'adeguata programmazione ed organizzazione.

In questo desolante quadro la presente proposta di legge può apparire marginale, ma al contrario riteniamo che, sovente, piccole utili riforme possono dare un maggior risultato immediato che non grandi progetti di difficile attuazione pratica. L'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, cui è stata data attuazione con i decreti del Ministro delle finanze 20 maggio 1982 e 4 dicembre 1991, relativo allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i viag-

giatori stranieri, prevede, per i turisti non residenti in paesi appartenenti alla Comunità economica europea, la possibilità di vedersi rimborsare l'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti a condizione che il prezzo unitario degli stessi, al netto dell'imposta, superi le 930.000 lire.

Per valutare l'importanza della questione, si consideri che ogni anno entrano in Italia circa 28 milioni di turisti extra CEE che per acquisti di beni per uso personale destinati all'esportazione nel proprio bagaglio spendono circa 900 miliardi di lire.

Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a detti soggetti, cosa che potrebbe essere un buon incentivo al turismo, considerato che si tradurrebbe, in pratica, in uno sconto di circa il 20 per cento, finisce invece con l'essere inutilizzabile dovendo necessariamente essere oggetto di acquisto un bene di considerevole valore.

Quindi, da una parte, molti turisti tendono a rinviare i loro acquisti in Paesi dove il trattamento ai fini dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto è più conveniente, dall'altra, al fine di assicurarsi comunque delle vendite, a causa della sfavorevole detassazione, i commercianti si vedono costretti a praticare sconti, intaccando i propri margini di profitto e riducendo il gettito imponibile.

Inoltre, il punitivo trattamento applicato nel nostro Paese alla materia produce una pessima conoscenza dei propri diritti anche per gli italiani che fanno *shopping* all'estero.

Ad esempio in Austria, visitata ogni anno da oltre un milione di italiani, solo il 4,5 per cento dei nostri connazionali fruisce del rimborso concesso da quel Paese, mentre i visitatori americani e giapponesi ne fruiscono rispettivamente nel 25 e nel 33 per cento dei casi.

Ciò comporta che decine di miliardi restano al fisco austriaco semplicemente per ignoranza dei nostri turisti.

Al fine di ovviare a questa situazione si potrebbe alternativamente ridurre il limite minimo di acquisto, come accade in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Olanda, Portogallo dove varia dalle 88.000 lire per il Portogallo alle 436.000 lire per la Francia ed è comunque riferito al complesso degli acquisti; oppure non porre alcun limite minimo come accade in Germania, Gran Bretagna ed Irlanda.

Si ritiene più opportuno seguire la prima via, lasciando un limite abbastanza elevato al fine di evitare l'intasamento degli uffici doganali competenti per l'ottenimento dei timbri in uscita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle cessioni di beni il cui valore complessivo per ogni vendita, indicato in ogni singola fattura, effettuate a persone domiciliate e residenti fuori della Comunità economica europea, sia superiore a 500.000 lire. In tal caso, l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere vistato dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito al cedente entro il termine di tre mesi ».

ART. 2.

1. Alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede uniformando al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui carburanti da riscaldamento in tutto il territorio nazionale, escluse le aree di franchigia doganale di Livigno, Trepalle e Campione d'Italia.